

Conclusioni della ricorrente

La Commissione chiede che la Corte voglia:

- dichiarare che il Regno dei Paesi Bassi, avendo approvato e mantenuto in vigore i requisiti per il trasferimento del capitale pensionistico di cui agli articoli 19a, paragrafo 1, lettera d), e 19b, paragrafi 1 e 2, della Wet op de loonbelasting 1964 (legge relativa all'imposta sulle retribuzioni del 1964); all'articolo 40c della Uitvoeringsregeling Invorderingswet (decreto di attuazione della legge relativa alla riscossione delle imposte); all'articolo 10d, paragrafo 3, della Uitvoeringsbesluit Loonbelasting 1965 (decreto di attuazione dell'imposta sulle retribuzioni del 1965); e all'allegato IV della decisione DGB2012/7010M sugli aspetti internazionali delle pensioni, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza degli articoli 45, 56 e 63 TFUE;
- condannare il Regno dei Paesi Bassi alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Commissione ritiene che la legislazione dei Paesi Bassi relativa ai requisiti per il trasferimento del capitale pensionistico accumulato nel cosiddetto «secondo pilastro», la pensione integrativa maturata tramite il datore di lavoro, sia incompatibile con la libera circolazione dei lavoratori, la libera prestazione dei servizi e la libera circolazione dei capitali. Sebbene tali requisiti si applichino ai trasferimenti nazionali ed esteri, sono più facilmente soddisfatti dagli enti pensionistici nazionali che da quelli esteri che desiderano offrire servizi pensionistici nel loro Stato membro di residenza ai dipendenti ivi impiegati che hanno precedentemente accumulato un capitale pensionistico nei Paesi Bassi. Se i requisiti della legislazione non sono soddisfatti, il capitale pensionistico accumulato nei Paesi Bassi sarà soggetto a imposta.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) l'11 luglio 2022 — BM / LO

(Causa C-462/22)

(2022/C 359/59)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti nel procedimento principale

Attore e ricorrente: BM

Convenuta e resistente: LO

Questioni pregiudiziali

Se il periodo di attesa di un anno oppure di sei mesi, di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), quinto e sesto trattino, del regolamento (CE) n. 2201/2003⁽¹⁾, inizi a decorrere per l'attore soltanto nel momento in cui egli stabilisce la propria residenza abituale nello Stato membro del foro competente, oppure se sia sufficiente che, all'inizio del rispettivo periodo di attesa, l'attore abbia in un primo momento una semplice residenza nello Stato del foro competente, che si consolida come residenza abituale solo successivamente nel periodo che intercorre fino alla presentazione della domanda.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU 2003, L 338, pag. 1).